

Il Tribunale di Verona, composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Fernando Platania

Presidente

dr Maria Tulumello

Giudice

dr. Eugenia Tommasi di Vignano

Giudice

ORIGINALE

letta l'istanza per la nomina dell'esperto per l'attestazione del piano ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare;

Premesso che la norma surrichiamata, nel sottrarre all'iniziativa della

revocabilità determinati atti ivi descritti al 2° comma, contempla attività poste in essere in esecuzione di un particolare piano di risanamento, che deve essere "attestato" da professionista revisore contabile " e che abbia i requisiti previsti dall'art. 28 lett. a) e b) ai sensi dell'art. 2501 bis quarto comma del codice civile";

ritenuto che l'art. 2501 bis 4° del CC rinvia a sua volta all'art. 2501 sexies cc ed è in quest'ultima norma che è contenuta la previsione secondo cui detto esperto deve essere nominato "dal tribunale";

che il dubbio che anche l'esperto di cui all'art. 67 2° lett. d) LF debba esser nominato dal tribunale non ha ragion d'essere in quanto i vari richiami normativi sono stati effettuati al solo scopo di delineare la figura e le attribuzioni dell'esperto in argomento - per cui le prescrizioni sulla nomina di esso, inserite nell'ambito della disciplina societaria, appaiono del tutto avulse dal contesto fallimentare - e di descrivere i requisiti della "relazione" ivi menzionata ("La relazione...di cui all'art. 2501 sexies");

che il legislatore, allorquando ha inteso coinvolgere il tribunale nella nomina di vari soggetti, ha inserito una specifica e chiara disposizione in tal senso (vedi ad es. l'art. 124 3° LF);

IL CASO.it

che per mera completezza si ritiene che anche l'ulteriore indicazione contenuta nel 3° art. 2501 sexies cc, secondo cui gli "esperti" debbano essere scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'art. 2400 bis cc, sia limitata alla disciplina societaria e sia quindi del pari irrilevante in questa sede;

che, conclusivamente, un generico richiamo a disposizioni dettate per altri fini non può costituire motivo di integrale richiamo di tutta la disciplina relativa (come ritenuto, sia pure per altra fattispecie, da Cass. 13/01/2010 n.403);

che in definitiva l'individuazione degli "esperti" di cui all'art. 67 2° lett. d) va effettuata direttamente dal soggetto privato (imprenditore) e previa verifica dell'iscrizione al registro dei revisori contabili ed al possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 legge fallimentare lett. a) e b) rimanendo il richiamo all'art. 2501 bis cc limitato al contenuto e requisiti della relazione.

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere.

Verona, 27 luglio 2011

CANCELLIERE CIVIS
Liliana Tamurone

Il Presidente

Fernando Platania

TRIBUNALE DI VERONA
Depositato in cancelleria

ggg

28 LUG. 2011

Il Cancelliere

